

ALLEGATO B

Comune di CIAMPINO
Città Metropolitana di Roma

Regolamento per la disciplina dell'IMU

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 4	<i>Soggetto passivo</i>
Art. 5	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e Abitazione principale</i>
Art. 6	<i>Base imponibile</i>
Art. 7	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili- immobili in comodato</i>
Art. 8	<i>Aliquote e detrazioni</i>
Art. 9	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>
Art. 10	<i>Agevolazioni</i>
Art. 11	<i>Esenzioni</i>
Art. 12	<i>Quota statale del tributo</i>
Art. 13	<i>Versamenti</i>
Art. 14	<i>Dichiarazione</i>
Art. 15	<i>Accertamento</i>
Art. 16	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 17	<i>Riscossione</i>
Art. 18	<i>Contenzioso</i>
Art. 19	<i>Dichiarazione sostitutiva</i>
Art. 20	<i>Funzionario Responsabile</i>
Art. 21	<i>Trattamento dati personali</i>
Art. 22	<i>Decorrenza ed efficacia del regolamento</i>
Art. 23	<i>Norme finali e transitorie</i>

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina nel Comune di Ciampino, l'applicazione dell'IMU istituita dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 741, art. 1 legge 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1A/8 e A/9;
2. A decorrere dal 01.01.2020, l'imposta si applica altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - ad unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;

- all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica su una sola unità immobiliare.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Ciampino per gli immobili soggetti al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per possessore:
 - Il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività;
 - Il genitore assegnatario della casa a seguito di provvedimento del giudice che diviene titolare del diritto di abitazione in quanto affidatario dei figli;
 - Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - Il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della

stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dalla residenza, ovvero, dai consumi dei servizi indispensabili quali l'energia elettrica ed acqua potabile.

Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.

2. Per **abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 160 del 27/12/2019, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati sul territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

3. **Pertinenze** sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. *“Ai fini dell'individuazione delle pertinenze, si evidenzia che ai sensi dell'art. 817 del c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio ed ornamento dell'altra cosa, poiché nel caso di specie, dal riconoscimento pertinenziale deriva una tassazione attenuata, la prova dell'asservimento grava sul contribuente.”* Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune di effettuare con regolarità gli adempimenti accertativi. L'agevolazione riservata alle pertinenze opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario, o titolare del diritto reale di godimento, dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente e stabilmente asservita all'abitazione principale.

4. Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera d) della Legge n. 160/2019 si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

A norma dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'area su cui insiste un cantiere abusivo sarà assoggettata al tributo come area fabbricabile fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica vigente. Sono considerate fabbricabili le aree risultanti dalla demolizione di fabbricati esistenti ed agli interventi di recupero. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs 99, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Il comune, su richiesta del contribuente, può attestare se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile sulla base dei criteri di cui all'art. 1 comma 741 lettera d) Legge 160-2019;

5. Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera e) della Legge 160 del 27/12/2019, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ART. 6

BASE IMPONIBILE

1. *L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del disposto dall'art. 1 comma 745 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.*
2. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1 comma 745 della legge 27/12/2019 n. 160 lette a) b) c) d) e) f)*

Moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
3. *Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.*
 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti approvati con decreto ministeriale.
 5. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla

destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. In applicazione della facoltà di cui all'art.52 del D. Lgs 446/97, si stabilisce che, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso e facilitare i contribuenti nell'assolvimento dell'imposta dovuta, la Giunta Comunale, può determinare annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come sopra definite.

8. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato;

9. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali;

10. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili in conseguenza di modifiche al P.R.G vigente, l'imposta è dovuta fino al momento dell'adozione della variante o del nuovo P.R.G. da parte del Consiglio Comunale.

11. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

- articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

“E imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento”

Si considerano, altresì, imprenditori agricoli, le società agricole di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

- articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”

12. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

13. L'assimilazione come terreno agricolo opera a condizione:
- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
14. La **dichiarazione di assimilazione** come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine e con le modalità di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi:
- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (**persona fisica o società**);
 - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero esser ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.
15. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 7

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI – IMMOBILI IN COMODATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Ai sensi del disposto dall'art. 1 comma 747 lettera b) ultimo periodo, si stabilisce che:

“Ai fini della applicazione della riduzione al 50 per cento della base imponibile di cui alla lettera

b) per inagibilità o inabitabilità deve intendersi il degrado dell'organismo edilizio sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non costituisce di per se, motivo di inagibilità o inabitabilità, il mancato allacciamento agli impianti. (es. Gas, Energia elettrica, fognature, ecc).

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- 1) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;*
- 2) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone con rischi di crollo parziale o totale.*

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.

c) per i **fabbricati ad uso abitativo**, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, **concessi in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Il comodatario utilizza l'immobile concesso come abitazione principale (come definita dall'art. 1 comma 740 lettera b).
- Il contratto di comodato sia registrato.
- Il comodante possieda in Italia una sola abitazione.
- Il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente in Ciampino.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda in Ciampino un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.

Il beneficio di cui alla lettera c) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

d) per beneficiare della riduzione il contribuente, dovrà presentare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, apposita istanza corredata della documentazione atta a comprovare il diritto al beneficio richiesto.

ART. 8
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 748,750,751,752, 753,754,755,756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. La delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale" per la pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del Federalismo Fiscale" che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al precedente comma 3, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti impositivi. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma 3 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
6. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

ART. 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (articolo 1, comma 749 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160).
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione.

ART 10

AGEVOLAZIONI

Per le abitazioni (fabbricati del gruppo A escluso A10) nonché le relative pertinenze, su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata sulla base dell'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è ridotta al 75 per cento.

ART. 11

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 758 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti

dall'imposta i terreni agricoli come di seguito specificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

c) ricadenti in aree montane di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, ai sensi del comma 759 lettere a, b, c, d, e, f, g e precisamente:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è esente l'immobile dato in comodato gratuito al comune di Ciampino che lo utilizza esclusivamente per l'esercizio dei propri fini istituzionali.

4. A decorre dal 1 gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ART. 12

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,76.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota di base, stabilita per i predetti fabbricati allo 0,86 per cento, fino a 0,2 punti percentuali. (totale 1,06 per cento) Il relativo gettito è di competenza del Comune.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine, il mese durante il quale si è protratto il possesso per più della metà dei giorni di cui lo stesso è composto, è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente. Nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ogni anno d'imposta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure, a scelta del contribuente, in

un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. I soggetti di cui al comma 759 lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (enti non commerciali) effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Per i beni immobili sui quali è costituito diritto di godimento a tempo parziale, il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

5. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2 del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento è effettuato dall'Amministratore per conto di tutti i condomini.

6. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre. Per l'anno 2020, trattandosi di prima annualità di applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 4,00 (quattro/00).

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

9. Il versamento del tributo è effettuato "in autoliquidazione" esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del C.A.D. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente quando viene data comunicazione dell'errore ed avviate le procedure per il riversamento da parte del comune che ha incamerato la somma a cura del contribuente.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento concorsuale. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal curatore o liquidatore entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare persona fisica anche per conto degli altri purché riferiti ad immobile/i dichiarato/i nelle quote di rispettiva competenza. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata correttamente determinata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

ART. 14

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi fatta eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g) art.1 legge 160/2019 devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Il termine di cui al comma 1, vale anche in ordine alle richieste finalizzate all'assimilazione dell'immobile ad abitazione principale.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) e della TASI , in quanto compatibili.

4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al comma 769 dell'articolo 1, legge 160/2019.

5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Nelle more dell'approvazione del modello di cui al primo periodo del comma 769, articolo 1 legge 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
7. In ogni caso ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741 lettera c) numeri 3 e 5 e al comma 751, terzo periodo il soggetto attesta, a pena decadenza, il possesso dei requisiti prescritti nelle norme :

Comma 741 lettera c n. 3 : alloggi sociali

Comma 741 lettera c n.5 : personale delle forze armate ecc.

Comma 751 , terzo periodo : beni merce

ART. 15

ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, ivi compresa la quota erariale, sono effettuate dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nel termine del 31 dicembre del quinto anno successivo la violazione.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'amministrazione tributaria e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'emissione dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un apposito avviso motivato. Alle violazioni commesse si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle seguenti norme, Dlgs 471,472,473 del 18 dicembre1997, art. 1 commi 774 e 775 della Legge 160 del 27

dicembre 2019 e da tutte le altre norme pro tempore vigenti.

- *In caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*
- *In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** si applica la sanzione del 100 per cento, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).*
- *In caso di **infedele dichiarazione** si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).*
- *In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario**, di cui all'Art. 15, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione di 500 euro (cinquecento/00); in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione di 200 euro (duecento/00).*
- *Le **sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.d. **accertamento con adesione**, ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).*
- *La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
- *Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli **interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di punti 2**. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

5. Le attività di accertamento e liquidazione svolte dal Comune, saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di

trattamento dei dati personali, copia e/o elenchi:

- delle concessioni edilizie
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

7. L'avviso di accertamento, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, acquista efficacia di titolo esecutivo.

ART. 16

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pro tempore vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12.00 per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito per accertamento con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 17

RISCOSSIONE

1. Gli atti di cui al precedente articolo 15 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, dei proventi del Demanio e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639.

2. Decorso il termine previsto dall'articolo 1 comma 792 lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune avvierà le procedure per la riscossione coattiva sulla base delle vigenti norme in materia.
3. In merito alla rateizzazione delle somme dovute si rimanda al Regolamento generale delle Entrate in quanto compatibile con le previsioni dell'art. 1 commi 796 e seguenti della Legge 160 del 27 dicembre 2019.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, dopo espresso sollecito, il debitore decade dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato. Il residuo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione.
6. La riscossione coattiva è effettuata dal comune secondo le norme vigenti in materia.
7. I costi di elaborazione dell'atto e di notifica, e quelli delle successive fasi cautelari sono a carico del debitore.
8. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/97 e s.m.i.

ART. 18

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..
2. Ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 che disciplina in materia di accertamento e definizione dei tributi locali, disponendo che i comuni possono nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, si stabilisce che all'IMU, come disciplinata dall'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 19

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 21

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 22

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 23

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
2. Per quanto non dal presente regolamento si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e tutte le altre norme pro tempore vigenti in quanto applicabili.